



Roma, 16 giugno 2016

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDI' 16 GIUGNO 2016

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di improcedibilità del proprio deferimento nei confronti della società S.S. Barletta Calcio, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., ascritta al legale rappresentante, sig. Giuseppe Perpignano, in relazione al punto 1), lett. g), del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2014/2015, di cui al Com. Uff. n. 144/A del 6.5.2016 - nota n. 4162/951 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 70/TFN del 19.4.2016)

2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso:

- a) mancato accoglimento del capo di incolpazione afferente la violazione dell'art. 9, commi 1 e 2 C.G.S.;
- b) mancata irrogazione della sanzione della preclusione da ogni rango e/o categoria

ACCOLTO e, per l'effetto, dispone ai sensi dell'art. 37, comma 4 C.G.S., la restituzione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare perché provveda in merito alla posizione della S.S. Barletta Calcio.

ACCOLTO e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, così ridetermina le sanzioni inflitte agli appellati:

- Andrea Pesce: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o





della F.I.G.C.;
per i Sigg.:

- Andrea Pesce – dal 9.7.2009 al 27.9.2011, Presidente del CdA della SS Savona FBC 1907 S.p.A.;
- Fabrizio Oggianu – dal 9.7.2009 al 13.8.2010 Consigliere di Amm.ne con poteri di firma; dal 27.9.2011 al 21.10.2011 Amm.re Delegato; nonché dal 21.10.2011 alla data del fallimento, Presidente del CdA della SS Savona FBC 1907 S.p.A.;
- Alessio Toscano – dal 9.7.2009 al 2.3.2010 Consigliere di Amm.ne della SS Savona FBC 1907 S.p.A.;
- Alessandro Repetti – dal 13.9.2010 al 28.10.2011 Legale rappr.te della Società Generale Brokings 1966 Srl, socio di riferimento della SS Savona FBC 1907 S.p.A.;

seguito proprio deferimento - nota n. 8933/660 pf11-12/AM/ma del 29.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/TFN del 18.5.2016)

3. Ricorso TRAPANI CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 12.000,00 inflitta alla reclamante, ex art. 4 comma 2 e art. 5 comma 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1bis comma 1 e 5 comma 1 C.G.S. ascritta al calc. Ciaramitaro Maurizio - nota n. 10294/824 pf15-16 SP/SS/blp del 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 73/TFN del 29.4.2016)

categoria della F.I.G.C., e ammenda di € 10.000,00;

- Fabrizio Oggianu: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di € 10.000,00;
- Alessio Toscano: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di € 10.000,00;
- Alessandro Repetti: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di € 10.000,00

La C.F.A., Sezioni Unite, preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3 e 4 li **RESPINGE**





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO STAMPA

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

4. Ricorso CALC. MAURIZIO CIARAMITARO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e l'ammenda di € 12.000,00 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1bis comma 1 e 5 comma 1 C.G.S. - nota n. 10294/824 pf15-16 SP/SS/blp del 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 73/TFN del 29.4.2016)



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it